

# CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA

## Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO .....	2
Art. 2 PRESTAZIONI DI INTERVENTO SANITARIO .....	5
Art. 3 PERSONALE .....	8
Art. 4 CLAUSOLA SOCIALE .....	9
Art. 5 MEZZI DI SOCCORSO .....	9
Art. 6 APPARECCHIATURE - ATTREZZATURE IN DOTAZIONE .....	11
Art. 7 SISTEMI DI COMUNICAZIONE A BORDO DEL MEZZO .....	12
Art. 8 DOTAZIONI TECNOLOGICHE NELLA SEDE OPERATIVA .....	12
Art. 9 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI .....	13
Art. 10 PERIODO DI PROVA .....	13
Art. 11 VALORE DELL'APPALTO .....	13
Art. 12 CORRISPETTIVO .....	14
Art. 13 VARIAZIONI .....	15
Art. 14 SPESE .....	15
Art. 15 NORME DI RIFERIMENTO .....	15
Art. 16 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO .....	16
Art. 17 CONTROLLI .....	17
Art. 18 CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	17
Art. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	18
Art. 20 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI .....	19
Art. 21 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	20
21.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali .....	20
Art. 22 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA .....	20
Art. 23 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI .....	21
Art. 24 SUBAPPALTO E CESSIONE .....	21
Art. 25 RISERVATEZZA .....	22
Art. 26 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- CODICE DI COMPORTAMENTO .....	23
Art. 27 PENALI .....	23
Art. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	27
Art. 29 RECESSO DAL CONTRATTO .....	28
Art. 30 FORO COMPETENTE .....	28
Art. 30 NORME DI RINVIO .....	29
Art. 32 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	29

#### LE PARTI:

- l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU), con sede operativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, C.F. e P. IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*

#### E

- l'OdV/Rete Associativa \_\_\_\_\_ (di seguito denominata Assegnatario), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, in atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/19\_\_, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*

#### PREMESSO

- che con la DGR X/5165 del 16/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'“Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero”;
- che con Deliberazione n. 256 del 20.07.2020 è stata approvata l'indizione della Procedura di istituzione di un Sistema di selezione dinamico ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 117/2017 per l'affidamento del servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in emergenza urgenza "118" della Regione Lombardia della durata di 48 mesi;
- che all'esito della procedura le seguenti n. ... postazioni non sono state assegnate:
  - 1) AAT di Brescia BS-004/E1
  - 2) AAT di Brescia BS-007/B1
  - 3) AAT di Brescia BS-011/D1
  - 4) AAT di Mantova: MN-01/B1 - MN-01/C1 – MN-01/D1 - MN-03/C1 - MN-04/A1 - MN-04/C1
  - 5) AAT di Monza Brianza MB-006/A1
- ...
- ...
- che con delibera n. .... del ... è stata aggiudicata .....

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è l'aggiudicazione delle Convenzioni per le attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza in forma di servizio continuativo con un mezzo di soccorso per le seguenti postazioni di soccorso:

- Lotto 1: AAT di Brescia (BS-004/E1)
- Lotto 2: AAT di Brescia (BS-007/B1)
- Lotto 3: AAT di Brescia (BS-011/D1)
- Lotto 4: AAT di Mantova (MN-01/B1) (MN-01/C1) (MN-01/D1) (MN-03/C1) (MN-04/A1)

(MN-04/C1)

- Lotto 5: AAT di Monza Brianza (MB-006/A1)

secondo il fabbisogno presunto descritto nelle Schede Tecniche Postazioni, di seguito riportato:

AAT	Brescia	Brescia	Brescia
Lotto	1	2	3
Postazione Lotto	BS-004/E1	BS-007/B1	BS-011/D1
Aree geografiche	BS-004	BS-007	BS-011
Numero missioni presunte	644 missioni	144 missioni	111 missioni (reperibilità)
Km percorsi presunti	31636 Km	2823 Km	8903 Km
Tipo contratto	24 h.	15 h. (2 giorni a settimana per 4 mesi)	24 h. (5 giorni)
Giorni equivalenti anno	365 gg.	35 gg.	261 gg.
Equipaggio equivalente	2,00 pers. equip	3,00 pers. equip	2,5 pers. equip
Ore per coprire la postazione	17520 h.	3150 h.	21900 h.
Numero di mezzi utilizzabili	2 mezzi.	2 mezzi.	2 mezzi.

AAT	Mantova	Mantova	Mantova
Lotto	4	4	4
Postazione Lotto	MN-001/B1	MN-001/C1	MN-001/D1
Aree geografiche	MN-001	MN-001	MN-001
Numero missioni presunte	1948 missioni	1639 missioni	1780 missioni
Km percorsi presunti	31599 Km	72414 Km	61214 Km
Tipo contratto	24 h.	24 h.	24 h.
Giorni equivalenti anno	365 gg.	365 gg.	365 gg.
Equipaggio equivalente	2,50 pers. equip	2,00 pers. equip	2,50 pers. equip
Ore per coprire la postazione	21900 h.	17520 h.	21900 h.
Numero di mezzi utilizzabili	2 mezzi.	2 mezzi.	2 mezzi.

AAT	Mantova	Mantova	Mantova
Lotto	4	4	4
Postazione Lotto	MN-003/C1	MN-004/A1	MN-004/C1
Aree geografiche	MN-003	MN-004	MN-004
Numero missioni presunte	2144 missioni	1119 missioni	1262 missioni
Km percorsi presunti	84154 Km	44235 Km	48188 Km
Tipo contratto	24 h.	24 h.	24 h.
Giorni equivalenti anno	365 gg.	365 gg.	365 gg.
Equipaggio equivalente	3,00 pers. equip	3,00 pers. equip	3,00 pers. equip
Ore per coprire la postazione	26280 h.	26280 h.	26280 h.
Numero di mezzi utilizzabili	2 mezzi.	2 mezzi.	2 mezzi.

AAT	Monza Brianza
Lotto	5
Postazione Lotto	MB-006/A1
Aree geografiche	MB-006
Numero missioni presunte	4160 missioni
Km percorsi presunti	60938 Km
Tipo contratto	24 h.
Giorni equivalenti anno	365 gg.
Equipaggio equivalente	2,50 pers. equip
Ore per coprire la postazione	21900 h.
Numero di mezzi utilizzabili	2 mezzi.

Gli interventi di soccorso e trasporto potranno essere effettuati mediante:

- Mezzo Soccorso Avanzato (MSA): effettuabile con autoveicolo o ambulanza;
- Mezzo di soccorso di Base (MSB): effettuabile con autoambulanza.

Gli interventi di soccorso e trasporto saranno effettuati con un'ambulanza classificata "SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA" (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.); eventuali diverse tipologie di mezzo saranno riportate nella documentazione tecnica allegata, parte integrante e sostanziale della presente procedura.

L'attività sarà svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e dagli altri atti normativi in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il servizio sarà svolto dal soggetto titolare del contratto (di seguito aggiudicatario o vettore) con personale, mezzi e sedi operative nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a collaborare con la SOREU nello svolgimento di interventi occasionali che, a giudizio della SOREU stessa, rivestano carattere di urgenza nell'ambito del Sistema (ad esempio: trasporto dell'équipe sanitaria da/per il luogo di intervento, trasporto dell'équipe sanitaria al fine della ripresa dell'operatività, trasporto di personale tecnico da/per luogo di intervento, trasporto di personale o materiale in caso di maxi emergenze, trasporto sangue, farmaci, antidoti e organi, ecc.).

In occasione di maxi emergenze in località diverse dalla sede ordinaria di competenza, il vettore titolare del contratto si impegnerà a garantire l'intervento dei mezzi e del personale già in servizio al momento dell'evento, a supporto della maxi emergenza in corso, fermo restando il compenso per l'attività resa.

AREU, nel corso della durata del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di variare, d'intesa con il soggetto titolare del contratto, le dislocazioni dei mezzi di soccorso, le fasce orarie di attività, la tipologia del servizio e la dotazione di automezzi, rideterminando i costi sulla base delle modifiche concordate.

Qualora, nel corso della durata del rapporto contrattuale, il numero delle postazioni e, di conseguenza, il numero dei mezzi di soccorso della Regione Lombardia dovesse subire contrazioni, al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipula del contratto, o determinate da motivi organizzativi o ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano: modifiche nell'assetto territoriale, legislative, regolamentari, ecc.), o comunque per cause di forza maggiore, AREU si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, con un preavviso di 120 giorni naturali e consecutivi, comunicato a mezzo PEC, senza che il soggetto titolare del contratto possa rivendicare alcun risarcimento o indennizzo o pretesa derivante dal presente contratto.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a garantire la formazione dei soccorritori esecutori, secondo la regolamentazione regionale vigente e la specifica documentazione prescrittiva di AREU.

## **Art. 2 PRESTAZIONI DI INTERVENTO SANITARIO**

Gli interventi di soccorso e trasporto sanitario d'emergenza urgenza sono disposti dalla SOREU a favore di tutte le persone che si trovano sul territorio della Regione Lombardia e nelle aree limitrofe, senza oneri a carico degli stessi fatto salvo eventuali diverse disposizioni previste da disposizioni regionali o nazionali.

Il soggetto titolare del contratto avrà l'onere di comunicare, secondo le modalità e attraverso i sistemi tecnologici messi a disposizione da AREU, l'inizio e il termine della disponibilità del mezzo di soccorso. Il soggetto titolare del contratto avrà l'obbligo di registrare, attraverso l'uso dei sistemi informatici/tecnologici forniti da AREU, nel momento in cui rende disponibile il mezzo, le generalità complete di tutto l'equipaggio che verrà utilizzato a bordo. Qualsiasi malore/incidente/infortunio coinvolga uno o più componenti dell'equipaggio in turno, dovrà essere immediatamente comunicato alla SOREU; la sostituzione del/i componenti l'equipaggio dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro un massimo di 60 minuti, nelle ore diurne, ed entro 120 minuti, nelle notturne (22.00-6.00), dal momento della comunicazione alla SOREU.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 1, il soggetto titolare del contratto s'impegnerà altresì, per quanto di sua competenza, a garantire l'uscita del mezzo nel minor tempo possibile dalla ricezione dei dati di attivazione del servizio da parte della SOREU e, comunque, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- **Per missioni in codici non urgenti, “verde” e “bianco”:**  
entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro quattro minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59;
- **Per missioni in codici urgenti, “giallo” e “rosso”:**  
entro due minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59.

Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, al termine della missione, dovranno essere effettuati con le modalità previste da AREU, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR), con costi a carico del fornitore.

Qualora le suddette operazioni non fossero possibili nella Struttura Sanitaria di destinazione o in altro luogo dove è stata eseguita la missione, le modalità e i tempi per il ripristino del mezzo saranno concordati con la SOREU.

Fatte salve specifiche disposizioni impartite dal personale di SOREU, durante le operazioni di soccorso le decisioni e le responsabilità dello svolgimento della missione saranno assunte dal Soccorritore Referente per la SOREU.

Sui mezzi utilizzati, le funzioni di Soccorritore Referente per la SOREU saranno svolte da uno degli operatori presenti, ad esclusione dell'autista soccorritore che sarà già impegnato nelle manovre di guida.

In presenza di équipe MSA (sul luogo dell'evento o a seguito di un rendez-vous), l'équipe MSB dovrà attenersi alle indicazioni del personale sanitario del MSA.

L'autista-soccorritore sarà responsabile:

- della condotta di guida, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e nel rispetto delle comuni regole di prudenza e diligenza;
- dell'itinerario dall'uscita del mezzo di soccorso fino all'arrivo sul luogo dell'evento, indipendentemente dalla presenza di strumenti di navigazione;
- del corretto parcheggio del mezzo durante il soccorso;



- del raggiungimento della Struttura Sanitaria di ricovero e cura o di altra destinazione indicata dalla SOREU.

Nel corso del trasporto l'autista soccorritore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla SOREU e/o dal Soccorritore Referente per la SOREU e, se presente a bordo del mezzo, dal personale sanitario del MSA, qualora strettamente correlate alle condizioni cliniche del paziente.

I trasporti dovranno essere effettuati seguendo il percorso più veloce, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo.

Il soggetto titolare del contratto avrà il divieto assoluto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza e quindi dovrà attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente al "NUE (Numero Unico Europeo dell'Emergenza) 112"; avrà altresì il divieto assoluto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'emergenza sanitaria.

Il soggetto titolare del contratto dovrà applicare le indicazioni di AREU, fornite attraverso la documentazione prescrittiva (documenti, regolamenti, procedure, istruzioni operative, modulistica) dalla stessa predisposta e messa a disposizione dei titolari del contratto; dovrà altresì applicare le indicazioni fornite da AREU attraverso comunicazioni/note inerenti specifici aspetti del soccorso. Il soggetto titolare del contratto dovrà tempestivamente rendere disponibile quanto sopra (documentazione prescrittiva e comunicazioni/note) nella versione originale a tutti i soccorritori e dovrà verificare, per quanto di competenza e con le modalità ritenute più opportune, l'applicazione delle indicazioni contenute. Il soggetto titolare del contratto e tutte le persone fisiche afferenti allo stesso non dovranno divulgare tale documentazione all'esterno della propria organizzazione (sarà, pertanto, tassativamente vietato procedere alla pubblicazione della stessa su siti internet o su altri canali di comunicazione con l'esterno dell'Organizzazione).

Per ogni intervento di soccorso l'équipe del mezzo dovrà inviare gli "stati" di avanzamento della missione di soccorso in tempo reale attraverso gli strumenti e le modalità definite da AREU.

In caso di mancato funzionamento degli strumenti in dotazione, l'equipaggio sarà tenuto a registrare manualmente gli orari relativi alle missioni effettuate.

L'equipaggio dovrà fornire alla SOREU le informazioni relative all'intervento, utilizzando gli strumenti tecnologici in dotazione e secondo le modalità indicate nella documentazione prescrittiva fornita da AREU. Dovrà inoltre comunicare alla SOREU, al termine della missione (o durante la stessa, ove necessario), qualsiasi evento significativo occorso durante la stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: caduta della persona soccorsa dalla barella, malfunzionamento di apparecchiature, atti di violenza nei confronti dei componenti dell'équipe, incidente del mezzo di soccorso, ecc.).

Nell'ambito della gestione dinamica dei mezzi di soccorso la SOREU potrà disporre lo stazionamento momentaneo dei mezzi di soccorso avanzato e dei relativi equipaggi in una delle sedi operative convenzionate con AREU.

Nel caso di servizi resi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche o quant'altro, pur essendo attività non ricomprese nel presente contratto, il soggetto titolare del contratto dovrà attenersi alle procedure definite da AREU (uso della piattaforma GAMES).

### Art. 3 PERSONALE

Ai fini della realizzazione del servizio oggetto della presente procedura il soggetto titolare del contratto dovrà garantire l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dovrà fornire ad AREU l'elenco del personale impiegato, costantemente aggiornato, nelle modalità previste da AREU.

L'equipaggio del mezzo di soccorso potrà essere composto solo da **soccorritori certificati con una numerosità corrispondente a quanto previsto dalla scheda descrittiva** delle postazioni oggetto della presente procedura. Sarà ammessa la presenza di una sola unità in addestramento. Il numero complessivo massimo dell'equipaggio sarà di quattro unità.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà ad ospitare, su indicazione della SOREU, occasionalmente o stabilmente, sui mezzi di soccorso convenzionati personale sanitario o tecnico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale ovvero, in via straordinaria, altro personale dichiarato indispensabile per una più efficace gestione dell'intervento di soccorso.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà ad ospitare nella sede operativa l'eventuale personale suindicato, nel rispetto dei limiti di capienza della stessa.

Qualora il numero complessivo di operatori e pazienti e relativi accompagnatori a bordo del mezzo di soccorso non sia compatibile col numero massimo di persone trasportabili, l'Autista del mezzo potrà modificare, sentita la SOREU la composizione dell'equipaggio. La SOREU si farà carico dell'eventuale recupero del personale rimasto in loco.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a vigilare attentamente e ad intervenire tempestivamente affinché:

- Il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- Risulti esposto, sulla divisa in dotazione agli equipaggi, il tesserino di identificazione individuale.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a sottoporre alle visite mediche di idoneità previsto dalla normativa vigente, il personale che impiegherà per l'attività oggetto del contratto.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a fornire e mantenere costantemente e tempestivamente aggiornati, attraverso lo strumento informatico messo a disposizione di AREU, i dati personali e contrattuali di tutto il personale che svolgerà l'attività oggetto del presente contratto.

Il soccorritore che svolgerà il ruolo di autista delle autoambulanze dovrà aver superato il percorso formativo, previsto dalla normativa vigente, idoneo alla preparazione per la guida delle autoambulanze nei servizi di emergenza e avere acquisito almeno sei mesi di esperienza nella qualifica di soccorritore, avere una conoscenza dettagliata della zona di



operatività, avendo comunque capacità nell'utilizzo dei sistemi di navigazione, cartacei e strumentali di bordo, per raggiungere il luogo dell'evento anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza.

L'autista di MSB e MSA si impegnerà al recupero di tutto il materiale utilizzato sul luogo dell'evento in collaborazione con il restante personale, se non altrimenti impegnato nel soccorso, fermo restando la responsabilità del personale sanitario in merito alla messa in sicurezza di presidi che per la loro particolarità possono comportare rischio biologico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: taglienti, aghi, ecc. ...).

A bordo dei mezzi non potrà essere impiegato, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati da AREU, personale diverso da quello di cui ai precedenti punti e che non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al fine di garantire la continuità del servizio, in via eccezionale e preventivamente comunicata e autorizzata da AREU, sui mezzi di soccorso sarà prevista la possibilità di impiegare personale dipendente in distacco o personale volontario in forza al soggetto titolare del contratto,

L'autista e i soccorritori degli MSA saranno tenuti a collaborare al carico, scarico e trasporto del materiale sanitario durante il servizio secondo le procedure stabilite dalla AAT e le disposizioni del personale del SSR presente.

#### **Art. 4 CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice degli Appalti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **Art. 5 MEZZI DI SOCCORSO**

Il soggetto titolare del contratto metterà a disposizione per l'espletamento del servizio le seguenti tipologie di mezzi:

- Autoambulanze di tipo A: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87;
- Autoambulanze di tipo A1: individuate nel D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/97.
- Autoambulanze di tipo B: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87 – solo se espressamente indicate nelle schede descrittive delle postazioni oggetto della presente procedura

L'eventuale utilizzo di mezzi alternativi ai precedenti o aggiuntivi rispetto a quanto previsto nelle schede descrittive, dovrà essere oggetto di formale autorizzazione preventiva di AREU.

Per quanto attiene i mezzi utilizzati, il soggetto titolare del contratto dovrà comunicare l'intenzione di sostituire un veicolo seguendo le modalità previste da AREU. La sostituzione potrà avvenire solo a fronte di una formale autorizzazione da parte di AREU.

Al momento della messa in servizio AREU provvederà con proprio personale a ispezionare il mezzo che dovrà essere già munito della relativa SCIA inviata all'ATS di competenza (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.).

In caso di indisponibilità del mezzo operativo (ad es. per avaria, per manutenzione straordinaria, riparazione per incidente, ecc.) il soggetto titolare del contratto s'impegnerà alla sostituzione. I tempi tecnici necessari alla sostituzione dovranno essere inferiori ai 60 minuti (120 minuti se l'inconveniente si verifica nella fascia oraria 22.00 – 06.00 e/o il sabato e nei giorni festivi) dalla comunicazione di indisponibilità per avaria alla SOREU. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con la SOREU.

Lo stazionamento dei mezzi operativi di norma coinciderà con la sede operativa proposta dal soggetto titolare del contratto in fase di procedura di selezione.

La SOREU al fine di garantire un più efficace rispetto dei tempi di intervento avrà la facoltà di modificare, all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 23:00, la dislocazione del mezzo operativo sul territorio di competenza della postazione anche prevedendo stazionamenti al di fuori del territorio di ordinaria competenza della postazione.

### 5.1 Anzianità mezzi di soccorso e sostituzioni

I mezzi forniti dal soggetto titolare del contratto dovranno rispettare i seguenti limiti:

- 1) età di ogni mezzo minore di 6 anni (< 6 anni);
- 2) percorrenza kilomtrica di ogni mezzo minore di 230.000 Km (<230.000 km);
- 3) età media dei due mezzi in uso < 6 anni.

Al superamento del 5° anno di età, è ammesso un periodo di utilizzo del mezzo per il tempo strettamente necessario alla sostituzione con altro mezzo idoneo. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro 180 giorni naturali e consecutivi, per un'età massima del mezzo di 6 anni e 6 mesi.

Nel momento in cui un soggetto ha un'ambulanza con un'età compiuta di 6 anni, dovrà sostituire tale veicolo con un mezzo che **dovrà avere un'età pari o inferiore all'età media dei mezzi in uso nel anno contrattuale precedente** (vedi tabella di esempio).

Esempio:

Contratto					
Mezzo	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
1° MSB	3 anni di anzianità	4 anni di anzianità	5 anni di anzianità	6 anni di anzianità <b><u>(necessita sostituzione)</u></b>	Mezzo in sostituzione....
2° MSB	2 anni di anzianità	3 anni di anzianità	4 anni di anzianità	5 anni di anzianità	6 anni di anzianità <b><u>(necessita sostituzione)</u></b>
Età media	2,5 anni ( (3+2)/2 )	3,5 anni ( (4+3)/2 )	4,5 anni ( (5+4)/2 )	5,5 anni ( (6+5)/2 )	////

Età massima richiesta				Il nuovo 1° MSB <b><u>dovrà avere una età minore o uguale all'età media dei mezzi in uso nel anno precedente e in questo caso ≤ 4,5 anni.</u></b>	Il 2° MSB da sostituire dovrà avere una età inferiore alla media dell'anno precedente e in questo caso 5,5 anni
-----------------------	--	--	--	---	---

Nel caso di sostituzioni di veicoli per raggiungimento dell'età massima e/o del chilometraggio massimi consentiti, i costi di trasloco degli apparati radio installati a bordo saranno a carico di AREU.

Nel caso invece di sostituzione anticipata del veicolo per scelta/necessità del soggetto titolare del contratto, i costi di trasloco degli apparati radio installati a bordo saranno a carico del vettore stesso.

## Art. 6 APPARECCHIATURE - ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a dotare i propri mezzi delle apparecchiature, dei dispositivi e dello strumentario sanitario e tecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto indicato nella documentazione prescrittiva o specificatamente richiesta/autorizzato da AREU.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a rispettare le disposizioni legislative e normative relative alle attrezzature ed alle apparecchiature e ad assicurarne la funzionalità, l'affidabilità e l'aggiornamento del software associato alle stesse (ove necessario), esonerando AREU da ogni qualsivoglia responsabilità per ogni malfunzionamento delle medesime.

AREU, attraverso le sue AAT, potrà mettere a disposizione del soggetto titolare del contratto apparecchiature aggiuntive rispetto a quelle previste, con oneri a totale carico di AREU. Il soggetto titolare del contratto dovrà utilizzare le predette attrezzature aggiuntive con la dovuta diligenza e secondo le modalità stabilite dall'AREU, segnalando tempestivamente alla stessa ogni anomalia di funzionamento ed inviando specifica comunicazione all'AAT di riferimento che provvederà all'eventuale sostituzione. Gli oneri relativi all'assicurazione delle attrezzature aggiuntive fornite da AREU, sono a carico di AREU. Il soggetto titolare del contratto è responsabile in caso di smarrimento delle attrezzature fornite dalla AAT e degli eventuali danni causati alle medesime per dolo o colpa grave.

Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, Il soggetto titolare del contratto dovrà consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le attrezzature e le apparecchiature messe a disposizione da AREU.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà ad esporre sui mezzi, utilizzato per l'espletamento del servizio, i contrassegni aziendali come da indicazioni riportate nella documentazione prescrittiva di AREU; i contrassegni saranno forniti direttamente da AREU.

## **Art. 7 SISTEMI DI COMUNICAZIONE A BORDO DEL MEZZO**

AREU, attraverso le sue AAT, si impegnerà a fornire le apparecchiature ritenute necessarie, che dovranno essere installate (ove previsto) a bordo dei mezzi di soccorso utilizzati dal soggetto titolare del contratto.

Sarà a carico di AREU l'onere della prima installazione delle apparecchiature sull'automezzo; le modalità e i tempi di installazione sono concordati tra AREU e il soggetto titolare del contratto. La manutenzione di tali apparecchiature rimarrà a carico di AREU fatto salvo l'addebito al soggetto titolare del contratto dei costi sostenuti al verificarsi delle circostanze previste al punto d). Gli oneri relativi ad eventuali trasferimenti (per sostituzione mezzo) delle apparecchiature su un nuovo automezzo, previa formale autorizzazione di AREU, saranno a carico di AREU.

I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di smarrimento o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave del soggetto titolare del contratto, saranno a totale carico dello stesso. In caso di furto o di incidente stradale, il costo derivante dall'acquisto, dal ripristino o dalla riparazione della dotazione delle apparecchiature fornite sarà a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del soggetto titolare del contratto.

La modalità di impiego delle apparecchiature sarà regolamentata dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU.

Il soggetto titolare del contratto s'impegnerà a far utilizzare le apparecchiature solo al personale della propria Organizzazione o al personale del Servizio Sanitario Regionale.

Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le apparecchiature messe a disposizione da AREU.

## **Art. 8 DOTAZIONI TECNOLOGICHE NELLA SEDE OPERATIVA**

AREU, sulla base di proprie esigenze e valutazioni, potrà fornire per la postazione operativa del soggetto titolare del contratto l'apparecchiatura informatica, quali pc, monitor, stampante, ad esclusione dei consumabili, nonché un apparato di telefonia fissa dedicato, allo scopo di aumentare la qualità del sistema del soccorso sanitario dell'Emergenza ed Urgenza.

In questo caso il soggetto titolare del contratto sarà tenuto all'utilizzo delle medesime secondo le istruzioni di AREU. La rete dedicata per le comunicazioni con le SOREU (se fornita) sarà protetta dall'accesso di utenti non autorizzati: ogni utilizzo della rete, non conforme alle procedure operative, rappresenta una violazione della presente contratto.

Il soggetto titolare del contratto dovrà fornire un numero telefonico e un indirizzo e-mail consultabile dalla sede operativa, al fine di garantire in alternativa, in qualsiasi momento, la ricezione da parte del personale in servizio presso la postazione delle comunicazioni inerenti il servizio.

I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di danneggiamento dovuto a dolo o colpa grave del soggetto titolare del contratto, saranno

a totale carico dello stesso. In caso di furto il costo derivante dall'acquisto e il ripristino della dotazione delle apparecchiature fornite saranno a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del soggetto titolare del contratto.

## Art. 9 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto ha durata di **48 mesi** decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione successivamente alla sottoscrizione e nei termini di attivazione definiti dalla documentazione di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## Art. 10 PERIODO DI PROVA

I primi sei mesi di espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, in cui l'Ente avrà l'autonoma facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in ogni momento in caso di valutazione negativa formulata dagli organi tecnici preposti al controllo.

L'affidamento del servizio in caso di esito negativo della prova avverrà all'operatore economico secondo classificato nella gara, con conseguente addebito alla prima dei danni cagionati e dell'eventuale maggiore onere derivante dal cambio impresa, tramite l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale. In caso di esito negativo del semestre di esecuzione del servizio, l'impresa dovrà comunque garantire la sua prosecuzione fino al subentro della seconda classificata.

## Art. 11 VALORE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 23.526.824,22** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge come segue:

Lotto	Descrizione	€/anno	Totale (48 mesi)	TOTALE LOTTI (Base d'asta)
1	AAT di Brescia (BS-004/E1)	459.865,64 €	1.839.462,56 €	<b>1.839.462,56 €</b>
2	AAT di Brescia (BS-007/B1)	427.264,31 €	1.709.057,25 €	<b>1.709.057,25 €</b>
3	AAT di Brescia (BS-011/D1)	567.355,82 €	2.269.423,26 €	<b>2.269.423,26 €</b>
4	AAT di Mantova (MN-01/B1)	599.716,99 €	2.398.867,96 €	<b>15.149.867,95 €</b>
	AAT di Mantova (MN-01/C1)	510.072,09 €	2.040.288,38 €	
	AAT di Mantova (MN-01/D1)	602.899,93 €	2.411.599,72 €	
	AAT di Mantova (MN-03/C1)	705.242,91 €	2.820.971,65 €	
	AAT di Mantova (MN-04/A1)	683.394,65 €	2.733.578,59 €	
	AAT di Mantova (MN-04/C1)	686.140,41 €	2.744.561,65 €	
5	AAT di Monza Brianza (MB-006/A1)	639.753,30 €	2.559.013,20 €	<b>2.559.013,20 €</b>



5.881.706,05 €	23.526.824,22 €	23.526.824,22 €
----------------	-----------------	-----------------

## Art. 12 CORRISPETTIVO

Per l'esecuzione del contratto in oggetto AREU corrisponderà un canone mensile fisso pari ad 1/48 del prezzo complessivo offerto in gara, a fronte dell'erogazione del servizio nella misura stimata a base di gara e fino a un 5% in più rispetto al fabbisogno previsto (numero missioni e/o km percorsi), come segue:

Lotto	Descrizione	Numero missioni presunte		Km percorsi presunti		Canone mensile
		6 mesi	48 mesi	6 mesi	48 mesi	
1	AAT di Brescia (BS-004/E1)	81	644	3955	31636	(€ 1.839.462,56 - sconto)/48
2	AAT di Brescia (BS-007/B1)	18	144	353	2823	(€ 1.709.057,25 - sconto)/48
3	AAT di Brescia (BS-011/D1)	14	111	1113	8903	(€ 2.269.423,26 - sconto)/48
4	AAT di Mantova (MN-01/B1)	244	1948	3950	31599	(€ 15.149.867,95 - sconto)/48
	AAT di Mantova (MN-01/C1)	205	1639	9052	72414	
	AAT di Mantova (MN-01/D1)	223	1780	7652	61214	
	AAT di Mantova (MN-03/C1)	268	2144	10520	84154	
	AAT di Mantova (MN-04/A1)	140	1119	5529	44235	
	AAT di Mantova (MN-04/C1)	158	1262	6024	48188	
5	AAT di Monza Brianza (MB-006/A1)	520	4160	7617	60938	(€ 2.559.013,20 - sconto)/48

Inoltre, essendo il servizio per sua natura soggetto a variazioni di volumi (missioni, chilometri percorsi), ogni sei mesi il DEC verificherà i dati dei servizi effettivamente prestati dal vettore e procederà come segue:

- Nel caso in cui il vettore avrà effettuato il servizio in misura inferiore o con gli stessi volumi preventivati in gara, o comunque non superiori del 5%, AREU procederà a corrispondere il canone aggiudicato.
- Nel caso in cui risulti che il vettore ha effettuato il servizio in misura superiore al 5% rispetto a quanto preventivato, il DEC procederà ad effettuare un congruaggio calcolato come segue:

$$Adeguamento = 6 * CanoneMensile * \left( \frac{(Km Effettivi) + (8 * NumMissioni Effettive)}{(Km Presunti) + (8 * NumMissioni Presunte)} - (1,05) \right)$$



### Art. 13 VARIAZIONI

Le variazioni del progetto operativo relative agli aspetti oggetto di valutazione in sede di assegnazione dovranno essere sottoposte a specifica verifica e approvazione da AREU.

Le variazioni del progetto operativo migliorative rispetto a quanto presentato in sede di procedura saranno accettate qualora presentino condizioni economiche invariate.

AREU, ai sensi dell'art. 2.3 – Allegato A) – DGR X/5165/2016, in caso di eventi occasionali e/o eccezionali, potrà richiedere al soggetto titolare del contratto mezzi aggiuntivi per un arco temporale minimo di 4 ore, a disponibilità esclusiva della stessa per tutta la durata del contratto (48 mesi). La **tariffa** per tali mezzi aggiuntivi sarà: **46€/ora**.

### Art. 14 SPESE

Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio saranno a carico del soggetto titolare del contratto.

Sono pure a carico dello stesso le eventuali spese della presente scrittura ed accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

### Art. 15 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto dell'offerta, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il soggetto titolare del contratto sarà tenuto, nell'erogazione delle prestazioni richieste, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste in materia dalla normativa e dai regolamenti nazionali e regionali e ad applicare le disposizioni di AREU, anche attraverso il recepimento di procedure e istruzioni operative specifiche, fermo restando il riconoscimento di eventuali ulteriori oneri, autorizzati da AREU, che possano derivare dall'applicazione delle medesime.

Presso le AAT verranno istituiti tavoli tecnici di confronto con i soggetti titolare di contratto o i loro delegati per la soluzione di eventuali problematiche derivanti dall'applicazione di procedure o protocolli operativi, per l'espletamento del servizio e nei rapporti con le stesse. AREU, anche tramite la AAT, s'impegnerà a valutare eventuali problematiche evidenziate dal soggetto titolare del contratto riguardanti i rapporti con le Strutture Sanitarie pubbliche e private coinvolte operativamente e, nei limiti della sua competenza, ad intervenire a scopo risolutivo.

## **Art. 16 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO**

Per ogni persona soccorsa, l'équipe del MSB dovrà compilare la "relazione di soccorso MSB" (in formato cartaceo e/o elettronico, secondo le indicazioni fornite da AREU) e provvederà all'inserimento dei dati richiesti attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione da AREU. Il format della relazione di soccorso MSB, unico a livello regionale, sarà fornito da AREU. Poiché la relazione di soccorso costituisce documentazione sanitaria AREU, le modalità di compilazione, gestione, e conservazione e scarto saranno stabilite dalla stessa AREU attraverso la documentazione prescrittiva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. Sarà fatto divieto al soggetto titolare del contratto di utilizzare la relazione di soccorso per finalità diverse da quelle definite dall'AREU e di procedere autonomamente allo scarto; in relazione a tale attività, il soggetto titolare del contratto dovrà rivolgersi alla AAT di riferimento. In caso di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dal soggetto titolare del contratto per conto dell'AREU, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a dare tempestiva e formale notizia, entro 12 ore, all'AAT di riferimento e alla Direzione Sanitaria AREU e ad effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Sarà tassativamente vietata la compilazione di documentazione ulteriore rispetto alla relazione di soccorso, contenente dati relativi alla persona soccorsa e alle prestazioni erogate. Sarà ammessa la compilazione di documentazione, ove previsto dal soggetto titolare del contratto, finalizzata esclusivamente alla registrazione dei dati amministrativi inerenti la missione (es. orari, km percorsi, esito missione).

Al soggetto titolare del contratto non sarà consentito gestire in proprio qualunque richiesta ricevuta da terzi, avente ad oggetto informazioni, dati, notizie, documenti riguardanti il servizio, fatta eccezione per quanto richiesto formalmente dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a fornire riscontro e a dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento.

Con specifico riferimento alle richieste di relazioni di soccorso (documentazione sanitaria AREU) avanzate da terzi (compresa l'Autorità Giudiziaria), il soggetto titolare del contratto dovrà reindirizzare il soggetto richiedente alla AAT territorialmente competente per l'evento, la quale provvederà a gestire le predette istanze con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva AREU. In caso di sequestro ai sensi dell'art. 253 comma 1 del Codice di Procedura Penale, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a fornire all'Autorità Giudiziaria la/le relazione/i di soccorso richiesta/e e dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento. Il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a fornire, su richiesta di AREU o della SOREU o della AAT ogni informazione, dato, notizia, documento riguardanti l'attività oggetto della procedura. Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, le relazioni di soccorso MSB conservate per conto di AREU. Sarà tassativamente vietato al soggetto titolare del contratto detenere copia delle relazioni di soccorso una volta concluso il rapporto convenzionale. In caso di

mancata restituzione delle relazioni di soccorso entro il termine stabilito detenute dal soggetto titolare del contratto, AREU procederà a segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 17 CONTROLLI**

### Controllo dell'attività:

Le attività del soccorso e trasporto sanitario urgenza emergenza effettuate nell'ambito della presente procedura saranno soggette a controllo da parte della AREU anche attraverso le sue articolazioni.

AREU, ove riscontrasse direttamente o su segnalazione anomalie rispetto alle modalità stabilite dal presente contratto e/o alle disposizioni impartite dalla SOREU, le comunica formalmente al soggetto titolare del contratto.

Il fornitore dovrà fornire, entro 7 giorni lavorativi dalla contestazione, idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell'inadempimento rilevato e/o produrre dati, informazioni o documenti richiesti, fermo restando l'applicazione delle penali oltre all'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.

### Controlli su personale, mezzi e dotazioni:

AREU potrà, in relazione al servizio in essere, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite proprio personale, verificare il rispetto di quanto previsto per quanto attiene il personale, i mezzi e le relative dotazioni (in termini di presenza, funzionalità ed affidabilità), i luoghi di stationamento, la tempistica delle attese in Pronto Soccorso, la documentazione sanitaria relativa al soccorso, stilando un rapporto di ispezione controfirmato dal personale di servizio, presente in loco, al quale viene contestualmente rilasciata copia.

### Controlli sulla sede operativa:

AREU, previo accordo con il legale rappresentante del soggetto titolare del contratto, potrà effettuare visite alle sedi operative per verificare il rispetto di quanto definito dalla presente procedura, stilando un verbale di ispezione controfirmato dal personale del soggetto titolare del contratto presente in sede, al quale verrà contestualmente rilasciata copia, su supporto cartaceo o elettronico.

AREU si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della procedura.

Il soggetto titolare del contratto si impegnerà a:

- fornire la documentazione necessaria per i controlli di carattere amministrativo ed operativo relativi alla presente procedura;
- istruire il personale amministrativo al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni delle attività e ad assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili.

## **Art. 18 CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con

il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

## Art. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**  
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano  
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960  
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3  
Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- dati anagrafici e fiscali completi;*
- codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;*
- codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.*

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

## **Art. 20 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

Il soggetto titolare del contratto dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, dovrà assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative sia ai volontari sia ai dipendenti.



L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

## **Art. 21 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

### **21.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali**

Vista la natura della fornitura dei servizi, considerato che gli stessi non vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di proprietà di AREU e/o nelle sedi del NUE 112, si rileva che i **costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.**

## **Art. 22 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

In riferimento alle disposizioni legislative in materia sarà fatto obbligo al soggetto titolare del contratto di stipulare, oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il personale dipendente, ulteriori polizze:

- per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale volontario (compreso personale che presti servizio civile);
- per gli infortuni e le malattie del personale volontario (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale *rischio in itinere*.

Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicuratore di rivalersi nei confronti di AREU (ex art. 1916 codice civile).



Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, Il soggetto titolare del contratto, dichiarerà espressamente di manlevare AREU da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 23 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

### **Art. 24 SUBAPPALTO E CESSIONE**

Subappalto:

- se richiesto in sede di offerta, il fornitore si impegna a far pervenire, prima dell'attivazione del servizio, quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- se non viene richiesto in sede di offerta, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente CSA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il fornitore si impegna a far pervenire i contratti di subfornitura che attiva nell'ambito dell'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

## Art. 25 RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le Parti vicendevolmente dichiareranno che i dati personali acquisiti nell'ambito del presente contratto saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione al servizio stesso e utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della predetta.

AREU sarà titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di soccorso extra-ospedaliero di emergenza urgenza (118). I rapporti in materia di trattamento dati personali tra AREU e il soggetto titolare del contratto saranno disciplinati con attraverso un atto specifico.

Il soggetto titolare del contratto sarà titolare del trattamento dei dati personali del personale afferente alla stessa. I rapporti in materia di trattamento dati personali tra AREU e il soggetto titolare del contratto saranno disciplinati con attraverso un atto specifico.

AREU ha attivo il proprio responsabile per la protezione dati personali contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@areu.lombardia.it](mailto:dpo@areu.lombardia.it)

Le parti si impegneranno a garantire il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalla vigente normativa in materia di trattamento dati personali e, in particolare, dichiareranno che:

- i dati personali forniti alla stipula del contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679;
- il trattamento dei dati avviene tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire, elaborare e trasmettere i dati medesimi ai soggetti legittimati e viene effettuato anche nel rispetto delle disposizioni normative in materia di comunicazioni elettroniche;

Nell'ambito degli interventi di soccorso, sarà fatto divieto ai componenti dell'équipe di soccorso di effettuare fotografie, filmati o registrazioni audio mediante l'utilizzo del dispositivo telefonico mobile personale (o dispositivi analoghi). Al personale in servizio sui mezzi di soccorso la SOREU potrà richiedere di effettuare fotografie o filmati mediante l'utilizzo del dispositivo mobile assegnato da AREU; tale attività dovrà, in ogni caso, essere effettuata solo se richiesto dalla SOREU e con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU. Sarà in ogni caso vietata la diffusione con qualunque mezzo e in qualunque forma di informazioni, immagini e documentazione relativa all'attività di soccorso.

Il soggetto titolare del contratto non dovrà diffondere o pubblicare sui social media notizie lesive dell'immagine di AREU e delle Istituzioni con la quale la stessa collabora.

AREU metterà a disposizione del soggetto titolare del contratto, attraverso l'accesso al proprio Portale, i dati relativi agli interventi effettuati utili ai fini gestionali dal soggetto titolare del contratto.

In osservanza anche a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il personale del soggetto titolare del contratto non potrà rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, dati personali, informazioni o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Dovranno esser tempestivamente segnalati dal soggetto titolare del contratto alla AAT di riferimento tutti i casi di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dal soggetto titolare del contratto, nonché di divulgazione sui social media di fotografie/video inerenti gli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso ad opera del personale del soggetto titolare del contratto.

Il soggetto titolare del contratto dovrà fornire, su richiesta di AREU o della AAT di riferimento, ogni informazione, dato, notizia, documento riguardante l'attività oggetto del contratto.

## **Art. 26 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- CODICE DI COMPORTAMENTO**

AREU ed il soggetto titolare del contratto saranno tenute, in virtù del contratto sottoscritto, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del contratto, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

## **Art. 27 PENALI**

Nell'ambito delle indagini che AREU, anche attraverso le sue articolazioni, compirà sulla completezza e regolarità del servizio erogato la stessa avrà il potere di rilevare e contestare le infrazioni indicate nella tabella sottostante.

### **A) Infrazioni in materia di "Comportamento" da applicarsi al verificarsi del singolo evento**

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
1	Interruzione operativa del servizio non "comunicata" alla SOREU	€ 250,00	€ 750,00
2	Mancata esposizione dei contrassegni forniti da AREU	€ 250,00	€ 250,00
3	Partenza del mezzo di soccorso dal luogo di stazionamento con un ritardo superiore a un minuto rispetto ai tempi di attivazione indicati nel contratto	€ 250,00	€ 500,00
5	Mancata trasmissione dei documenti e dei dati alla AAT/SOREU salvo deroghe da AREU	€ 200,00	€ 400,00

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
6	Mancata osservanza di quanto previsto in materia di Privacy dal presente contratto e dalla normativa vigente	€ 400,00	€ 800,00
7	Mancata esposizione tesserino identificativo individuale e/o targhetta	€ 100,00	€ 100,00
8	Utilizzo logo AREU su mezzi non previsti dal presente contratto	€ 50,00	€ 100,00
9	Diffusione pubblicitaria e non del proprio riferimento telefonico come referente diretto dell'Emergenza Sanitaria	€ 1.000,00	€ 2.000,00
10	Mancato aggiornamento del portale relativo all'elenco del personale in servizio sui mezzi convenzionati	€ 500,00	€ 1.000,00
11	Presenza sul mezzo di soccorso di un numero di soccorritori inferiore a quello previsto	€ 1.500,00	€ 3.000,00
12	Impiego dei dispositivi acustici e luminosi senza autorizzazione della SOREU	€ 1.000,00	€ 2.000,00
13	Mancata osservanza delle indicazioni impartite dalla SOREU in funzione della gravità dell'inadempienza	Da € 50,00 a € 500,00	Da € 100,00 a € 1.000,00
14	Stazionamento dei mezzi presso luoghi differenti da quelli attribuiti o comunicati alla SOREU	€ 250,00	€ 500,00

Rilevata l'infrazione, AREU, anche attraverso le sue articolazioni, procederà a contestare la stessa per iscritto al soggetto titolare del contratto dando un termine non inferiore a 7 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Decorso il termine indicato senza che il soggetto titolare del contratto abbia presentato le proprie controdeduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU, anche attraverso le sue articolazioni, irrogherà le sanzioni.

## B) Infrazioni in materia di Documentazione, Mezzi di Soccorso e Personale

Costituiscono, altresì, infrazioni rilevabili e contestabili dalla AAT di riferimento le seguenti ipotesi:

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
15	Mancata compilazione della relazione di soccorso MSB e/o mancato inserimento dei dati nell'applicativo informatico reso disponibile da AREU.	€ 400,00	€ 800,00
16	Smarrimento, furto, scarto, deterioramento, manomissione delle relazioni di soccorso conservate dal soggetto titolare del contratto, non segnalato alla AAT. Nota: per "manomissione" si intende la modifica della copia della relazione di soccorso MSB successivamente alla consegna dell'originale alla Struttura ospedaliera di destinazione della persona soccorsa.	€ 1000,00	€ 2000,00
17	Divulgazione sui social media di fotografie/video inerenti gli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso.	€ 500,00	€ 2000,00
18	<b>Assenza dei requisiti richiesti per il personale del mezzo di soccorso</b> in relazione a: - Certificazione; - Età.	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione.	
19	<b>Mancanza di apparecchiature o attrezzature sui mezzi di soccorso.</b>	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per violazione	
20	<b>Gravi omissioni e negligenze nell'esecuzione del soccorso</b> (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nel trasporto pazienti, nel comportamento dell'équipe ecc.) o comunque	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle	

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
	delle indicazioni di AREU direttamente o per il tramite della AAT e SOREU.	stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione e comunque AREU è mallevata da ogni responsabilità per la condotta degli operatori	

**C) Mancato rispetto della normativa vigente sul lavoro subordinato e/o sul volontariato, in particolare:**

N.	INFRAZIONE	SANZIONE
21	Impiego di personale dipendente e volontario in violazione delle norme vigenti in materia rilevato direttamente e/o a seguito di segnalazione	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 per violazione. Le sanzioni potranno essere applicate solo successivamente all'esito dell'istruttoria da parte dell'autorità competente ed in caso di massima gravità saranno causa di risoluzione

Qualsiasi ulteriore violazione delle disposizioni della procedura e di ulteriori norme vigenti, anche sopravvenute, potrà comportare l'applicazione di penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse.

Al compimento di ognuna delle infrazioni come sopra descritte (comportamento, personale, dotazione dei mezzi, tutela del lavoratore e del volontario ecc.) AREU, anche attraverso le sue articolazioni, contesterà per iscritto la violazione al soggetto titolare del contratto concedendo un termine di 7 giorni per la produzione delle controdeduzioni. In relazione alla gravità della violazione contestata, AREU potrà sospendere immediatamente il rapporto contrattuale. La sospensione avrà durata minima di 7 giorni lavorativi, termine per la produzione delle controdeduzioni. Nel corso del periodo di sospensione AREU imputerà al soggetto titolare del contratto gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.



Decorsi i 7 giorni lavorativi senza che il soggetto titolare del contratto abbia prodotto le proprie deduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU potrà diffidare il soggetto titolare del contratto ad adempiere, sanando le irregolarità contestate entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla notifica della predetta comunicazione. Durante il predetto periodo di tempo, il contratto rimane sospesa e AREU imputerà al soggetto titolare del contratto gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.

Se, entro il termine indicato nella diffida ad adempiere, il soggetto titolare del contratto non provvederà a sanare le irregolarità contestate e, di conseguenza, non ripristinerà la piena funzionalità e correttezza del rapporto convenzionale, il contratto si considererà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1458 c.c., ferma restando l'eventuale azione per il risarcimento danni derivati.

In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate.

## **Art. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' prevista una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. dove il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste e, in particolare, si verifichino le situazioni di seguito riportate:

- Falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- Gravi e fraudolenti scorrettezze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la presenza in servizio di tutto l'equipaggio di un MSB senza certificazione o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale);
- Ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dalla SOREU con contestazione della medesima o di diversa infrazione per più di 3 volte nei 12 mesi successivi alla prima contestazione;
- Nel corso del medesimo anno solare siano contestate al soggetto titolare del contratto più di 6 infrazioni, anche di natura eterogenea tra loro;
- Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- Qualora Il soggetto titolare del contratto richieda all'utente il pagamento della prestazione in violazione alla normativa vigente;
- Qualora Il soggetto titolare del contratto richieda o percepisca dal Servizio Sanitario Regionale rimborsi/compensi per attività non eseguite, salvo che tale operato sia riconducibile ad un documentato errore;
- Qualora Il soggetto titolare del contratto subappalti in tutto o in parte l'attività.

In relazione alla gravità della violazione contestata, AREU potrà sospendere immediatamente il rapporto convenzionale. La sospensione, verrà comunicata per iscritto e dettagliatamente motivata, avrà durata minima di 7 giorni, termine per la produzione delle controdeduzioni. Nel corso del periodo di sospensione l'AREU imputerà al soggetto titolare del contratto gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.

Decorsi i 7 giorni lavorativi senza che il soggetto titolare del contratto produca le proprie deduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU provvederà ad esercitare il diritto potestativo conferito dal presente articolo, comunicando al soggetto titolare del contratto, tramite PEC, che intende avvalersi della clausola predetta e risolverà il contratto; tale comunicazione produrrà, una volta pervenuta al soggetto titolare del contratto, lo scioglimento automatico del contratto, ferma restando l'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.

La presente clausola sarà inserita come parte integrante nel atto di sottoscrizione contrattuale.

In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale il soggetto titolare del contratto sarà tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 29 RECESSO DAL CONTRATTO**

Qualora il soggetto titolare del contratto non riesca più a provvedere al mantenimento del servizio, per documentate e obiettive difficoltà organizzative e gestionali, potrà presentare richiesta di recesso dalla contratto in oggetto. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto tramite PEC indirizzata ad AREU, almeno novanta giorni naturali e consecutivi, prima dell'interruzione del servizio ed indicare, in modo specifico e documentato, le obiettive difficoltà organizzative e gestionali che impediscono la corretta erogazione del servizio.

Qualora le motivazioni proposte per il recesso anticipato, fatto comunque salvo idoneo contraddittorio, non siano reputate adeguate per una risoluzione consensuale del rapporto instaurato con la stipula del contratto, AREU procederà ad incamerare in toto la cauzione, fatti salvi i maggiori danni.

## **Art. 30 FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

### **Art. 30 NORME DI RINVIO**

Lo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza saranno regolate oltre che da quanto precedentemente previsto, anche dai "regolamenti e documenti attuativi aziendali ex D.G.R. n. IX 1964 del 06.07.2011" soccorso sanitario extra-ospedaliero – aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743 del 18.1.2006" – provvedimenti", adottati con deliberazione n. 165 del 09 settembre 2011, e loro s.m.i., DGR X/ 5165 del 16.05.2016 e D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 32 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è la d.s.a Eleonora Zucchinalli, Direttore S.C. Gestione degli approvvigionamenti (email [approvvigionamenti@areu.lombardia.it](mailto:approvvigionamenti@areu.lombardia.it)).